



Roma, 24.4.2014

Ufficio: DIR  
Protocollo: 201400002550/AG  
Oggetto: **Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione del 9.4.2014 che modifica l'allegato II e l'allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici**  
Circolare n. 8821

SS  
REI  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Publicato nella Gazzetta europea il Regolamento (UE) 358/2014 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici***

**Riferimenti:** Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione del 9 aprile 2014 che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 107/5 del 10.4.2014.

Nella Gazzetta europea del 10 aprile 2014 è stato pubblicato il Regolamento 358/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Con il regolamento in esame, sulla base delle risultanze di studi effettuati dal Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), sono state effettuate delle modifiche agli allegati del regolamento in materia di prodotti cosmetici.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Come si ricorderà, con Regolamento (CE) n. 1223/2009 (cfr circolare federale n. 7492 del 28.1.2010), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il “nuovo regolamento sui prodotti cosmetici” che ha lo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.), introducendo miglioramenti sostanziali e creando un unico strumento giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri, appartenenti all’Unione Europea.

Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). Il Regolamento possiede nove allegati, ed in particolare quelli dal II al VI costituiscono un sistema di liste positive (che elencano e descrivono le sostanze ammesse all’uso cosmetico) e negative (con le sostanze vietate), basato sull’inserimento delle sostanze negli allegati in seguito alla valutazione di specifici dossier di sicurezza da parte del Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore.

Il Regolamento nel corso degli anni è stato già oggetto di numerosi aggiornamenti per adattarlo ai cambiamenti e ai miglioramenti intervenuti nel settore. Si inseriscono tra il novero degli aggiornamenti anche le modifiche apportate con il regolamento in esame che è intervenuto sugli allegati II e V introducendo delle restrizioni in merito ad alcune sostanze conformemente a quanto indicato dal CSSC (allegati).

L’applicazione delle restrizioni sopraccitate per consentire all’industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti è stata differita. In particolare, è stato concesso alle imprese sei mesi di tempo per l’immissione sul mercato di prodotti conformi (30 ottobre 2014) e quindici mesi per cessare la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi e per consentire lo smaltimento delle scorte esistenti (30 luglio 2015).

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Sen. Andrea Mandelli)